

Verbale di Accordo del 2 marzo 2018

Il giorno 2 marzo si sono incontrati, presso la sede di AMT Genova SpA:

AMT SpA

Le Organizzazioni Sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL, UGL FNA

Premesso che

Al fine di proseguire l'efficientamento organizzativo derivante dalla attivazione di procedure di pensionamento anticipato e di mobilità del personale dipendente, iniziate nel 2015 e proseguite con uscita di personale anche nel corso del 2016 e del 2017, AMT e le OOSS ritengono necessario addivenire ad un accordo, che consenta a tutti coloro che raggiungono il requisito del diritto a pensione entro il 31 dicembre 2020 di utilizzare apposito strumento normativo, finalizzato all'uscita dall'azienda con accompagnamento economico alla data corrispondente al diritto a pensione certificato dall'Ente competente.

Con lettera in data 18 gennaio 2018 AMT Spa ha formalmente avviato una "procedura per riduzione di personale - legge 23.7.1991 n. 223" ai sensi e per gli effetti degli articoli 4, 5 e 24 della medesima legge, al fine di ridurre il proprio personale fino a 40 unità di personale indiretto e fino a 80 unità di personale diretto (addeito alla guida/condotta di veicoli di trasporto pubblico - operatori di esercizio /macchinisti) o addeito alla relativa manutenzione (operai).

Con lettera del 23 gennaio 2018 le OOSS hanno richiesto di essere convocate. Le parti si sono incontrate il 26 gennaio e il 21 febbraio 2018 per avviare la procedura ed esaminare i dati concernenti il personale.

Le parti concordano quanto segue:

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo

2. Personale interessato dalla procedura

Per fronteggiare la situazione delineata in premessa e addivenire ad una soluzione della procedura di mobilità ex L. 223/91 che consenta di limitarne le ricadute sociali, le parti concordano sull'opportunità di individuare i seguenti criteri, alternativi a quelli di legge, per la individuazione del personale in uscita dall'azienda:

- maturazione dei requisiti per il collocamento in pensione - da intendersi "Vecchiaia", "Anticipata" (corrispondente al raggiungimento della massima contribuzione) e "Vecchiaia Autoferrotranvieri" - a partire dal 1° maggio 2018 fino al 31 dicembre 2020;
- non opposizione al licenziamento

Al personale interessato alla procedura di cui in premessa, previa sottoscrizione di verbale di conciliazione in sede sindacale ex art. 410 e 411 c.c. (vedi allegati) con risoluzione del rapporto di lavoro, verrà riservato il seguente trattamento:

I lavoratori potranno usufruire della NASPI per un massimo di 24 mesi. Tali lavoratori riceveranno un importo, a titolo di incentivazione all'uscita ed in un'unica soluzione, pari alla differenza tra quanto mensilmente percepito mediante l'istituto della NASPI ed il valore equivalente all'importo pensionistico comunicato dall'Ente. Ciò per tutto il periodo intercorrente tra il termine del rapporto di lavoro con AMT e la decorrenza dell'assegno di pensione.

Per i lavoratori che raggiungono i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2020₁ e per i quali non sia sufficiente l'utilizzo della NASPI, per l'ultimo periodo necessario ad arrivare alla decorrenza della pensione sarà corrisposto un incentivo pari al trattamento pensionistico, così come previsto dall'art. 4 della legge 92/2012 (basato sul valore comunicato dall'Ente). In questo caso l'Azienda corrisponderà anche gli importi necessari a consentire la prosecuzione della contribuzione su base volontaria, in un'unica soluzione

Il rapporto di lavoro verrà risolto con le seguente tempistica:

- dal 1° aprile 2018 un primo gruppo, costituito da chi raggiunge il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2019;
- dal 1° maggio 2018 un secondo gruppo, costituito da chi raggiunge il diritto a pensione dal 1° gennaio al 30 giugno 2020;
- dal 1° giugno 2018 un terzo gruppo, costituito da chi raggiunge il diritto a pensione dal 1° luglio al 30 settembre 2020;
- dal 1° luglio 2018 un quarto gruppo, costituito da chi raggiunge il diritto a pensione dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020.

Per il solo personale viaggiante che matura il requisito pensionistico mediante raggiungimento della "pensione di vecchiaia autoferrotranvieri" (cioè al compimento di 62 anni a partire da gennaio 2019) l'uscita dall'azienda avverrà con un accompagnamento mediante l'istituto della NASPI per un massimo di 24 mesi, pertanto la finestra di uscita potrà slittare fino al 31 dicembre 2018.

3. TFR e Incentivo esodo.

A tutti i lavoratori interessati alla collocazione anticipata in quiescenza verrà liquidato il TFR entro i 60 giorni previsti per legge e l'incentivo esodo entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

4. Clausole di garanzia

- a) In caso di mancato raggiungimento dei requisiti pensionistici per mero errore di calcolo, su richiesta del lavoratore, A.M.T S.p.A. provvederà a reintegrare lo stesso fino e non oltre il perfezionamento dei requisiti stessi con lo stesso trattamento retributivo e parametrico maturato alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Alla data di maturazione del diritto alla pensione avrà luogo la risoluzione del rapporto di lavoro.
- b) In caso di mancato perfezionamento dovuto a modifiche normative del sistema pensionistico, su richiesta del lavoratore, A.M.T. S.p.A. continuerà a corrispondere allo stesso il contributo previsto dalla presente transazione fino e non oltre il perfezionamento del requisito stesso.

5. Clausola di salvaguardia.

In caso di percezione del trattamento pensionistico in data antecedente a quella di cui al verbale di conciliazione individuale (vedi allegato), il lavoratore è tenuto a comunicare immediatamente ad AMT Spa la nuova decorrenza del trattamento di pensione, in modo da consentire il ricalcolo del contributo previsto nella transazione stessa.

Il Lavoratore è quindi tenuto a restituire ad AMT Spa la eventuale maggiore somma ricevuta. Qualora ciò non avvenga AMT Spa procederà immediatamente a termini di legge e di contratto per il recupero delle somme indebitamente percepite dal dipendente, riservandosi di intraprendere anche le azioni giudiziali ed extragiudiziali ritenute necessarie.

6. Deroga

Le parti convengono, secondo quanto previsto dall'art.8, comma 4, legge 19 luglio 1993, n. 236, di derogare il termine di 120 giorni dalla data di chiusura della procedura per effettuare i licenziamenti. Pertanto la risoluzione dei rapporti di lavoro, per il personale interessato al presente accordo ed ai relativi criteri, avverrà entro e non oltre il 31 dicembre 2018.

7. Chiusura procedura di mobilità.

Con il presente accordo le parti si danno reciprocamente atto di aver positivamente concluso l'iter di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 223/1991

Letto confermato e sottoscritto

Genova, 2 marzo 2018

A.M.T. spa

Filt Cgil


Fit Cisl

Uiltrasporti

Faisa Cisl

Ugl Fna

Volontaria



Verbale di Conciliazione in sede sindacale ex art. 411.c. 3 C.p.c

In data 2018 si sono incontrati:

Azienda Mobilità e Trasporti SpA, con sede in Via Montaldo, 2 rappresentata dal dott. Antonio Serra;

Il Signor (c.i.d) dipendente di AMT SpA - Assistito dal Signor della
Premesso che

- a) Al fine di proseguire l'efficientamento organizzativo, iniziato nel 2015 e proseguito con uscita di personale anche nel corso del 2016 e del 2017, A.M.T. S.p.A ha predisposto un intervento straordinario consistente nella attivazione di procedure di pensionamento anticipato e di mobilità del personale dipendente che matura il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2020;
- b) con lettera alle OOSS in data 18 gennaio 2018 A.M.T S.p.A. ha avviato la procedura di mobilità per 80 unità di personale diretto e 40 unità di personale indiretto;
- c) in data 2 marzo 2018 è stato raggiunto un accordo sindacale aziendale con il quale la procedura di mobilità di cui al punto precedente si è conclusa; in particolare sono stati individuati, per la risoluzione del rapporto di lavoro del personale A.M.T., i seguenti criteri, alternativi a quelli di legge:
 1. maturazione dei requisiti per il collocamento in pensione a partire dal 1° maggio 2018 fino al 31 dicembre 2020;
 2. non opposizione al licenziamento.
- d) Il Sig , QUALIFICA, Parametro , in data raggiunge i requisiti previsti per il pensionamento nei termini di cui all'accordo del 2 marzo 2018.

le parti concordano quanto segue:

1. le premesse fanno parte integrante della presente transazione;
2. A.M.T S.p.A., in applicazione dei criteri di cui all'accordo del 2 marzo 2018, ha licenziato il Sig con decorrenza (ultimo giorno lavorativo). Pertanto il rapporto di lavoro tra A.M.T S.p.A. e il Sig si risolverà alla medesima data.
3. il Sig non si oppone al licenziamento .



4. In applicazione dell'Accordo sindacale del 2 marzo 2018 A.M.T S.p.A. corrisponderà al Sig _____ a titolo di incentivazione all'esodo ed in un'unica soluzione, un importo di euro _____ pari alla differenza tra quanto mensilmente percepito mediante l'istituto della NASPI ed il trattamento pensionistico certificato dall'INPS (comprensivo della 13^a mensilità). Ciò per tutto il periodo intercorrente tra il termine del rapporto di lavoro con A.M.T S.p.A. e la durata del trattamento di NASPI.
5. Per consentire al Sig _____ di maturare il diritto a pensione, in aggiunta a quanto previsto dai punti precedenti, esaurito il periodo di NASPI senza aver perfezionato tale diritto, si procederà a corrispondere un ulteriore incentivo di € _____ lordi, comprensivo degli importi derivanti dal trattamento di pensione di cui ai punti precedenti, e degli importi necessari ai versamenti per contribuzione volontaria che dovranno essere effettuati direttamente dal dipendente, fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici, al lordo delle ritenute di legge.
6. In virtù di quanto sopra, l'importo complessivo dell' incentivo all'esodo erogato al Sig _____ (comprensivo dell'importo forfettario a copertura dei primi 7 giorni di NASPI) che verrà corrisposto in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla cessazione, a titolo di integrazione del trattamento di fine rapporto è pari a € _____ al lordo delle trattenute di legge. In allegato tabella di calcolo dell'importo complessivo.
7. Rimane espressamente convenuto che nessun evento di natura sospensiva o interruttiva potrà incidere sulla data di cessazione che si determinerà automaticamente al _____.
8. A fronte di quanto sopra il Signor _____ accetta l'erogazione del suddetto importo ritenendolo corretto e conforme alle pattuizioni prese e rinuncia definitivamente ad ogni diritto o pretesa, sulla materia oggetto della presente transazione, in relazione all'intercorso rapporto di lavoro ed alla sua cessazione come concordemente determinata, fatto salvo quanto previsto ai successivi punti 10 e 11.
9. Il TFR verrà liquidato entro i 60 giorni previsti per legge.
10. A maggior tutela del lavoratore e in linea con l'Accordo Aziendale del _____, vengono stabilite le seguenti clausole di garanzia, a favore del firmatario della presente transazione e dell'azienda:
 - a) in caso di mancato raggiungimento dei requisiti pensionistici per mero errore di calcolo, su richiesta del lavoratore, A.M.T S.p.A. provvederà a reintegrare lo stesso fino e non oltre il perfezionamento dei requisiti stessi con lo stesso trattamento retributivo e parametrico maturati alla data di cessazione del

rapporto di lavoro. Alla data di maturazione del diritto alla pensione avrà luogo la risoluzione del rapporto di lavoro.

- b) in caso di mancato perfezionamento dovuto a modifiche normative del sistema pensionistico, su richiesta del lavoratore, A.M.T. S.p.A. continuerà a corrispondere allo stesso il contributo previsto dalla presente transazione fino e non oltre il perfezionamento del requisito stesso.

11. in caso di percezione del trattamento pensionistico in data antecedente a quella di cui al punto i) delle premesse, il lavoratore è tenuto a comunicare immediatamente ad A.M.T. S.p.A. la nuova decorrenza del trattamento di pensione, in modo da consentire il ricalcolo del contributo previsto dalla presente transazione.

Il lavoratore è quindi tenuto a restituire ad A.M.T. S.p.A. la eventuale maggior somma ricevuta.

Qualora ciò non avvenga, A.M.T. S.p.A. procederà immediatamente a termini di legge e di contratto per il recupero delle somme indebitamente percepite dal dipendente, riservandosi di intraprendere anche le azioni giudiziali ed extragiudiziali ritenute necessarie.


Per tutto quanto non previsto dal presente verbale vale quanto stabilito dall'accordo del 2 marzo 2018.


Letto, confermato e sottoscritto.

Per AMT S.p.A.:

Per la O.S.

Il lavoratore





Verbale di Conciliazione in sede sindacale ex art. 411.c. 3 C.p.c

In data si sono incontrati:

Azienda Mobilità e Trasporti SpA, con sede in Via Montaldo, 2 rappresentata dal dott. Antonio Serra;

Il Signor (c.i.d. dipendente di AMT SpA - Assistito dal Signor della

Premesso che

- a) Al fine di proseguire l'efficientamento organizzativo, iniziato nel 2015 e proseguito con uscita di personale anche nel corso del 2016 e del 2017, A.M.T. S.p.A ha predisposto un intervento straordinario consistente nella attivazione di procedure di pensionamento anticipato e di mobilità del personale dipendente che matura il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2020;
- b) con lettera alle OOSS in data 18 gennaio 2018 A.M.T S.p.A. ha avviato la procedura di mobilità per 80 unità di personale diretto e 40 unità di personale indiretto;
- c) in data 2 marzo 2018 è stato raggiunto un accordo sindacale aziendale con il quale la procedura di mobilità di cui al punto precedente si è conclusa; in particolare sono stati individuati, per la risoluzione del rapporto di lavoro del personale A.M.T., i seguenti criteri, alternativi a quelli di legge:
 1. maturazione dei requisiti per il collocamento in pensione a partire dal 1° maggio 2018 fino al 31 dicembre 2020;
 2. non opposizione al licenziamento.
- d) Il Sig Operatore Esercizio, Parametro , in data raggiunge i requisiti previsti per il pensionamento nei termini di cui all'accordo

le parti concordano quanto segue:

1. le premesse fanno parte integrante della presente transazione;
2. A.M.T S.p.A., in applicazione dei criteri di cui all'accordo del 2 marzo 2018, ha licenziato il Sig con decorrenza (ultimo giorno lavorativo). Pertanto il rapporto di lavoro tra A.M.T S.p.A. e il Sig si risolverà alla medesima data.
3. il Sig non si oppone al licenziamento .



4. In applicazione dell'Accordo sindacale del 2 marzo 2018 A.M.T S.p.A. corrisponderà al Sig a titolo di incentivazione all'esodo ed in un'unica soluzione, un importo pari alla differenza tra quanto mensilmente percepito mediante l'istituto della NASPI ed il trattamento pensionistico certificato dall'INPS (comprensivo della 13^a mensilità). Ciò per tutto il periodo intercorrente tra il termine del rapporto di lavoro con A.M.T S.p.A. e la durata del trattamento di NASPI.
5. In virtù di quanto al punto 4, l'importo dell' incentivo all'esodo erogato al Sig che verrà corrisposto in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla cessazione, a titolo di integrazione del trattamento di fine rapporto (comprensivo dell'importo forfettario a copertura dei primi 7 giorni di NASPI) è pari a € _____ al lordo delle trattenute di legge. In allegato tabella di calcolo dell'importo complessivo.
6. Rimane espressamente convenuto che nessun evento di natura sospensiva o interruttiva potrà incidere sulla data di cessazione che si determinerà automaticamente al _____.
7. A fronte di quanto sopra il Signor _____ accetta l'erogazione del suddetto importo ritenendolo corretto e conforme alle pattuizioni prese e rinuncia definitivamente ad ogni diritto o pretesa, sulla materia oggetto della presente transazione, in relazione all'intercorso rapporto di lavoro ed alla sua cessazione come concordemente determinata, fatto salvo quanto previsto ai successivi punti 9 e 10.
8. Il TFR verrà liquidato entro i 60 giorni previsti per legge.
9. A maggior tutela del lavoratore e in linea con l'Accordo Aziendale del 2 marzo 2018, si stabiliscono le seguenti clausole di garanzia, a favore del firmatario della presente transazione e dell'azienda:
 - a) in caso di mancato raggiungimento dei requisiti pensionistici per mero errore di calcolo, su richiesta del lavoratore, A.M.T S.p.A. provvederà a reintegrare lo stesso fino e non oltre il perfezionamento dei requisiti stessi con lo stesso trattamento retributivo e parametrico maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Alla data di maturazione del diritto alla pensione avrà luogo la risoluzione del rapporto di lavoro.
 - b) In caso di mancato perfezionamento dovuto a modifiche normative del sistema pensionistico, su richiesta del lavoratore, A.M.T. S.p.A. continuerà a corrispondere allo stesso il contributo previsto dalla presente transazione fino e non oltre il perfezionamento del requisito stesso.

10. In caso di percezione del trattamento pensionistico in data antecedente a quella di cui al punto i) delle premesse, il lavoratore è tenuto a comunicare immediatamente ad A.M.T. S.p.A. la nuova decorrenza del trattamento di pensione, in modo da consentire il ricalcolo del contributo previsto dalla presente transazione.

Il lavoratore è quindi tenuto a restituire ad A.M.T. S.p.A. la eventuale maggior somma ricevuta.

Qualora ciò non avvenga, A.M.T. S.p.A. procederà immediatamente a termini di legge e di contratto per il recupero delle somme indebitamente percepite dal dipendente, riservandosi di intraprendere anche le azioni giudiziali ed extragiudiziali ritenute necessarie.

Per tutto quanto non previsto dal presente verbale vale quanto stabilito dall'accordo del 2 marzo 2018.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per AMT S.p.A.:

Per la O.S.

Il lavoratore